

## Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

### Che tipo di assicurazione è?

La polizza "Quadrifoglio Famiglia" offre una gamma completa di garanzie a copertura dei danni che possono causare a terzi l'Assicurato e i suoi familiari conviventi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ **Responsabilità civile verso terzi**, garantisce la responsabilità civile dell'Assicurato e familiari conviventi (compresa la responsabilità civile di ogni altra persona stabilmente convivente e residente con l'Assicurato, risultante sullo stato di famiglia e del coniuge o convivente more-uxorio anche se non risultanti dallo stato di famiglia) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata, esclusi i rischi inerenti ad attività professionali, commerciali o artigianali.

L'assicurazione comprende inoltre i danni causati:

- ✓ da proprietà e/o conduzione della dimora abituale e di quelle saltuarie dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi per i danni causati da locali, impianti fissi, recinzioni in genere, dipendenze, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine, giardini, cancelli anche automatici, di pertinenza del fabbricato;
- ✓ spargimento o infiltrazione di acqua anche piovana nonché di neve o grandine in fase di scioglimento, conseguenti a rotture accidentali di opere o di impianti;
- ✓ da proprietà ed uso di apparecchi domestici in genere;
- ✓ da intossicazione ed avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande;
- ✓ da proprietà ed uso di biciclette, di imbarcazioni a remi o a vela fino ad una lunghezza di 10 metri e non dotate di motore ausiliario, di windsurf, di cavalli da sella (esclusi noleggi, locazione e partecipazione a gare);
- ✓ proprietà di animali domestici e animali da cortile anche in consegna temporanea presso terzi, per conto dell'Assicurato dai figli minori dell'Assicurato, quando sono affidati temporaneamente a persone con lui non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;
- ✓ da pratica di sport a titolo ricreativo e del campeggio.

### Garanzie opzionali:

- Sono acquistabili tre condizioni aggiuntive, con relativo sovrappremio:
- Caduta di neve/o ghiaccio;
- Servizi Domestici;
- Esercizio della Caccia.



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Responsabilità civile verso terzi**: non sono assicurati i danni causati a tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla polizza, compresi il coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente o affine dell'Assicurato, anche se con esso non conviventi.
- ✗ **Assistenza**: non sono assicurate le prestazioni erogate in situazioni in cui non vi sia un'emergenza in corso.



### Ci sono limiti di copertura?

#### Responsabilità civile:

- ! Sono esclusi i danni diversi da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose;
- ! quelli derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale;
- ! alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- ! quelli la cui responsabilità non sia derivante da leggi (come ad esempio responsabilità derivanti da inadempienza di un contratto);
- ! da atti dolosi;
- ! derivanti dall'esercizio della caccia.



## Che cosa è assicurato?

### Assistenza

Erogata da Europ Assistance Italia SpA 24 ore su 24 per i casi di emergenza:

- ✓ Invio di un idraulico per interventi di emergenza;
- ✓ Interventi di emergenza per danni da acqua;
- ✓ Invio di un elettricista per interventi di emergenza;
- ✓ Invio di un fabbro per interventi di emergenza;
- ✓ Invio di un artigiano per interventi ordinari;
- ✓ Invio di un sorvegliante;
- ✓ Rientro Anticipato;
- ✓ Spese di Albergo;
- ✓ Trasloco;
- ✓ Pronto Travel;
- ✓ Informazioni Fiscali immobiliari;
- ✓ Informazioni Legali;
- ✓ Consulenza Veterinaria per animali domestici.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.



## Ci sono limiti di copertura?

### Assistenza

- ! Ciascuna prestazione, ad eccezione della prestazione "Invio di un artigiano per interventi ordinari" non è fornita più di tre volte per anno di validità della polizza;
- ! Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- ! La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita o forza maggiore;
- ! Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.



## Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale nel mondo intero.



## Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare per iscritto alla Compagnia eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



## Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla legge;
- sistemi di pagamento elettronico, se disponibili presso lo specifico Intermediario;
- in aggiunta alle modalità di pagamento del premio sopra indicate, qualora l'intermediario presso cui hai stipulato la polizza li preveda, il premio può essere corrisposto mediante RID o trattenuta sul cedolino;

Il premio di polizza può essere corrisposto esclusivamente con periodicità annuale (unica soluzione).

Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente e le provvigioni corrisposte all'intermediario.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.


Se i premi non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.



### **Come posso disdire la polizza?**

Puoi inviare una lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Il recesso è inoltre possibile a seguito di pagamento di sinistro fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto al pagamento stesso. In ogni caso, la Compagnia provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato e non goduto per il periodo compreso tra il giorno di invio della raccomandata A.R. di recesso e la scadenza annuale del contratto.



# Assicurazione per la famiglia

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.



Quadrifoglio Famiglia

Data: 1 gennaio 2019

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.** - Via G.B. Cassinis, 21; 20139; Milano (Italia); tel.+39 02 5351.1; sito internet: [www.helvetiaitalia.it](http://www.helvetiaitalia.it); e- mail: [infoclienti@helvetiaitalia.it](mailto:infoclienti@helvetiaitalia.it); PEC: [helvetiaitalia@pec.helvetia.it](mailto:helvetiaitalia@pec.helvetia.it).

P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Società del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. opera nel settore degli Affinity Group, ovvero gruppi di persone che presentano caratteristiche omogenee per i quali creare prodotti, tariffe e condizioni su misura, nonché applicare metodi e sistemi atti a semplificare l'accesso ai servizi assicurativi da parte dei singoli individui.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 42.229.099 di cui Euro 15.600.000 costituiscono la parte relativa al capitale sociale ed Euro 10.413.460 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: [www.helvetia.it/solvencyII](http://www.helvetia.it/solvencyII). Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard in vigore al 31.12.2017.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II	Al 31.12.2017
Solvency Capital Requirement (SCR)	28.537.044
Minimum Capital Requirement (MCR)	9.190.291
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	43.383.405
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	40.519.970
Solvency Capital Ratio*	152%

(\*) Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana



## Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti del Contraente/Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei massimali concordati con la Compagnia stessa.

La polizza prevede le seguenti coperture:

### ✓ **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e familiari conviventi (compresa la responsabilità civile di ogni altra persona stabilmente convivente e residente con l'Assicurato, risultante sullo stato di famiglia e del coniuge o convivente more-uxorio anche se non risultanti dallo stato di famiglia) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata, esclusi i rischi inerenti ad attività professionali, commerciali o artigianali.

#### L'assicurazione vale anche:

- per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- in caso di separazione/divorzio, per i danni causati a terzi dai figli dell'Assicurato affidati all'altro coniuge;
- per i danni causati a terzi dai minori in affidamento familiare all'Assicurato per il periodo dell'affidamento stesso.

#### La garanzia comprende inoltre i danni causati:

- da proprietà e/o conduzione della dimora abituale e di quelle saltuarie dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi (coniuge e figli anche maggiorenni), per i danni causati da:
  - locali, impianti fissi, recinzioni in genere, dipendenze, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine, giardini, cancelli anche automatici, di pertinenza del fabbricato;
  - spargimento o infiltrazione di acqua anche piovana nonché di neve o grandine in fase di scioglimento, conseguenti a rotture accidentali di opere o di impianti, con esclusione dei danni dovuti a umidità, stitilicidio e insalubrità dei locali e da logoramento per vetustà.

Qualora l'assicurazione sia riferita a porzione di fabbricato questa comprende anche la quota delle parti di fabbricato costituente proprietà comune;

- da lavori - affidati a terzi - di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento o sopraelevazione o demolizione dei locali di abitazione destinati a dimora abituale e limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori suddetti, purché effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge esistenti;
- da proprietà ed uso di apparecchi domestici in genere;
- da caduta di antenne televisive e/o ricetrasmittenti;
- da scoppio di apparecchi televisivi;
- da intossicazione ed avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande;
- da uso di giocattoli anche a motore compreso modellismo ed aeromodellismo (esclusi i danni ai modelli ed aeromodelli di terzi); per Aeromodelli si intendono i mezzi impiegati esclusivamente per scopi ricreazionali/sportivi e che non sono considerati aeromobili ai fini del loro assoggettamento alle previsioni del Codice della Navigazione;
- da guida e/o messa in movimento di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e natanti - da parte dei figli minori - in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed uso e ad insaputa dei genitori, con esclusione dei danni subiti dai mezzi di trasporto guidati;
- da comportamenti colposi dell'Assicurato e dei familiari conviventi quando siano trasportati su autoveicoli, esclusi i danni a detti autoveicoli;
- da proprietà ed uso di biciclette, di imbarcazioni a remi o a vela fino ad una lunghezza di 10 metri e non dotate di motore ausiliario, di windsurf, di cavalli da sella, (esclusi noleggio, locazione e partecipazione a gare);
- da proprietà di animali domestici (esclusi i cani potenzialmente pericolosi dei quali l'Assicurato abbia la proprietà, il possesso, la detenzione) e animali da cortile anche in consegna temporanea presso terzi, per conto dell'Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività;
- da proprietà di cani potenzialmente pericolosi, anche in consegna temporanea presso terzi, per conto dell'Assicurato. La Compagnia risponde integralmente del danno cagionato a terzi anche nel caso in cui siano venuti meno i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per la proprietà, il possesso o la detenzione del cane;
- dai figli minori dell'Assicurato, quando sono affidati temporaneamente a persone con lui non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;
- da proprietà ed uso da parte dell'Assicurato di armi da fuoco, nonché all'uso di esse a scopo di difesa (escluso il loro impiego per l'esercizio della caccia), proprietà uso e detenzione di fucili subacquei;
- da pratica di sport a titolo ricreativo e del campeggio;
- agli addetti ai servizi domestici, compresi baby sitters e/o collaboratori alla "pari", anche se trattasi di prestazioni occasionali, per gli infortuni da essi subiti in conseguenza di comportamento colposo giudizialmente accertato;
- da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

- da inquinamento accidentale, in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanza di qualsiasi natura emesse o in ogni modo fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture.

Inoltre, qualora espressamente prescelta mediante crocettatura apposta su frontespizio di polizza, opera altresì la seguente garanzia:

#### ✓ **ASSISTENZA**

La Compagnia, avvalendosi della Struttura Organizzativa di Europe Assistance Italia S.p.A. eroga le seguenti prestazioni:

- Invio di un idraulico per interventi d'emergenza;
- Interventi di emergenza per danni da acqua;
- Invio di un elettricista per interventi di emergenza;
- Invio di un fabbro per interventi di emergenza;
- Invio di un artigiano per interventi ordinari;
- Invio di un sorvegliante;
- Rientro anticipato;
- Spese di albergo;
- Trasloco;
- Pronto Travel;
- Informazioni fiscali immobiliari;
- Informazioni legali;
- Consulenza veterinaria per animali domestici;
- Informazioni sui centri di Pronto Soccorso Veterinario;
- Informazioni sugli operatori di settore;
- Informazioni legali relative agli animali domestici;
- Informazioni per viaggiare in compagnia dell'animale domestico.

#### **OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO**

Non previste.

#### **OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Responsabilità Civile verso terzi", le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo:

<b>Caduta di neve e/o ghiaccio</b>	L'assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi, per colpa dell'Assicurato, da caduta di neve e/o ghiaccio dai tetti, purché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle competenti autorità.
<b>Servizi domestici</b>	L'assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi da addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.
<b>Esercizio della caccia</b>	L'assicurazione è estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità delle disposizioni di legge.



#### **Che cosa NON è assicurato?**

<b>Rischi esclusi</b>	Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, non sono assicurati i danni causati agli addetti ai servizi domestici e alle persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio.
-----------------------	--



#### **Ci sono limiti di copertura?**

##### **! RESPONSABILITÀ CIVILE**

Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia i danni:

- cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale o connessa con affari, locazioni o noleggi;
- alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da furto;
- provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- derivanti da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- derivanti dalla proprietà o dall'uso, anche da parte dei domestici, di veicoli e di natanti e di aerei in genere;

- da umidità, stitlicidio, insalubrità dei locali;
- da caduta di neve o ghiaccio dai tetti, per colpa dell'Assicurato;
- causati a terzi da addetti ai servizi domestici;
- da atti dolosi;
- derivanti dall'esercizio della caccia;
- causati a terzi durante combattimenti illegali tra animali;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- derivanti dalla pratica di sports aerei, parapendio, paracadutismo, deltaplano e simili;
- direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;
- direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici.

Con riferimento ai danni causati da uso di giocattoli anche a motore compreso modellismo ed aeromodellismo, si precisa che non sono assicurati i danni causati da utilizzo di "Droni", vale a dire i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) o mezzi analoghi anche se non catalogati da ENAC.

Con riferimento ai danni causati da guida e/o messa in movimento di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e natanti in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed uso e ad insaputa dei genitori, si precisa che la validità della presente estensione è subordinata all'operatività, al momento del sinistro, dell'assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o navigazione dei natanti ed è prestata per la sola azione di rivalsa eventualmente esperita dall'assicuratore della responsabilità civile auto.

Con riferimento ai danni causati da inquinamento accidentale, in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanza di qualsiasi natura emesse o in ogni modo fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture, si precisa che la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della polizza ed è subordinata al rispetto, da parte dello stesso, di norme, leggi e regolamenti vigenti in materia.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Esercizio della caccia", si precisa che l'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente polizza.

Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
<i>Responsabilità civile verso terzi</i>			
Danni causati da proprietà e/o conduzione della dimora abituale e di quelle saltuarie dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi	-	-	-
Danni causati da lavori - affidati a terzi - di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento o sopraelevazione o demolizione dei locali di abitazione destinati a dimora abituale e limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di committente	Fino a € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	-	-
Danni causati da proprietà ed uso di apparecchi domestici in genere	-	-	-
Danni causati da caduta di antenne televisive e/o ricetrasmittenti	-	-	-
Danni causati da scoppio di apparecchi televisivi	-	-	-
Danni causati da intossicazione ed avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande	-	-	-
Danni causati da uso di giocattoli anche a motore compreso modellismo ed aeromodellismo	-	-	-
Danni causati da guida e/o messa in movimento di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e natanti - da parte dei figli minori - in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed uso e ad insaputa dei genitori	-	-	-



Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
<i>Responsabilità civile verso terzi</i>			
Danni causati da comportamenti colposi dell'Assicurato e dei familiari conviventi quando siano trasportati su autoveicoli	-	-	-
Danni causati da proprietà ed uso di biciclette, di imbarcazioni a remi o a vela fino ad una lunghezza di 10 metri e non dotate di motore ausiliario, di windsurf, di cavalli da sella	-	-	-
Danni causati da proprietà di animali domestici e animali da cortile anche in consegna temporanea presso terzi, per conto dell'Assicurato	-	-	-
Danni causati dai cani potenzialmente pericolosi, anche in caso di consegna temporanea presso terzi	-	-	-
Danni causati dai figli minori dell'Assicurato	-	-	-
Danni causati da proprietà ed uso da parte dell'Assicurato di armi da fuoco	-	-	-
Danni causati da pratica di sport a titolo ricreativo e del campeggio	-	-	-
Danni causati agli addetti ai servizi domestici, compresi baby sitters e/o collaboratori alla "pari", anche se trattasi di prestazioni occasionali	Fino a € 100.000,00 per singola persona infortunata	-	-
Danni causati da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute	Fino a € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	-	-
Danni causati da inquinamento accidentale, in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanza di qualsiasi natura emesse o in ogni modo fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture	Fino a € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	-	il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 500,0

## **ASSISTENZA**

**Oltre a quanto rappresentato nel DIP danni, sono in ogni caso escluse dalla garanzia tutte le prestazioni per sinistri provocati o dipendenti da:**

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

**Ciascuna prestazione, ad eccezione di quella relativa all'“Invio di un artigiano per interventi ordinari”, non è fornita più di tre volte per anno di validità della polizza.**

Con riferimento alla prestazione “Invio di un idraulico per interventi d'emergenza”, si precisa che relativamente all'impianto idraulico sono esclusi:

- i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili;
- i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- l'interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne del fabbricato;
- la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili e dei servizi igienico- sanitari.

Relativamente invece all'impianto di riscaldamento, si precisa che sono esclusi i sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Con riferimento alla prestazione “Interventi di emergenza per danni da acqua”, la prestazione non è dovuta:

- per il caso di allagamento o infiltrazione, relativamente a sinistri dovuti a guasti ed otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato ed a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso di mancato scarico di acque nere degli scarichi, relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Con riferimento alla prestazione “Invio di un elettricista per interventi di emergenza”, si precisa che restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti ai cavi di alimentazione dei locali dell'esercizio a monte del contatore.

Con riferimento alla prestazione "Invio di un artigiano per interventi ordinari", si precisa che resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

Con riferimento alla prestazione "Rientro anticipato", si precisa che la prestazione non opera se l'Assicurato non fornisce alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sul sinistro che ha dato luogo alla richiesta di rientro anticipato.

Con riferimento alla prestazione "Trasloco", si precisa che resta a carico dell'Assicurato il costo relativo all'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

Con riferimento alla prestazione "Pronto Travel", si precisa che tutti i costi relativi all'acquisto di biglietti aerei o dei soggiorni alberghieri sono a carico dell'Assicurato che li regolerà direttamente con l'Agenzia di Viaggio con la quale è stato messo in contatto.

Con riferimento alle prestazioni "Informazioni legali" e "Informazioni legali relative agli animali domestici", si precisa che la Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato ad un proprio legale.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente polizza.

Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
<b>Assistenza</b>			
Invio di un idraulico per interventi d'emergenza	Fino ad € 260,00 per sinistro	-	-
Interventi di emergenza per danni da acqua	Fino ad € 500,00 per sinistro	-	-
Invio di un elettricista per interventi di emergenza	Fino ad € 260,00 per sinistro	-	-
Invio di un fabbro per interventi di emergenza	Fino ad € 260,00 per sinistro	-	-
Invio di un artigiano per interventi ordinari	-	-	-
Invio di un sorvegliante	Fino ad € 260,00 per sinistro	-	-
Rientro anticipato	Fino ad € 520,00 per sinistro	-	-
Spese di albergo	Fino ad € 520,00 per sinistro qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro stesso	-	-
Trasloco	-	-	-
Pronto Travel	-	-	-
Informazioni fiscali immobiliari	-	-	-
Informazioni legali	-	-	-
Consulenza veterinaria per animali domestici	-	-	-
Informazioni sui centri di Pronto Soccorso Veterinario	-	-	-
Informazioni sugli operatori di settore	-	-	-
Informazioni legali relative agli animali domestici	-	-	-
Informazioni per viaggiare in compagnia dell'animale domestico	-	-	-



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

### Cosa fare in caso di sinistro?

#### Denuncia in caso di sinistro:

#### **Responsabilità Civile.** In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- darne avviso scritto all'intermediario oppure alla Compagnia entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

**Assistenza.** Per usufruire delle prestazioni previste, l'Assicurato o chi per esso dovrà rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., in funzione 24 ore su 24, nei seguenti modi:

telefonando dall'Italia al numero verde 800 361370

telefonando dall'estero al numero telefonico 02 58286892

Oppure inviando un telegramma o una lettera raccomandata a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 - Milano o un fax al numero 02 58477201

	<p>L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il tipo di assistenza di cui necessita;</li> <li>▪ il proprio nome, cognome e domicilio;</li> <li>▪ il numero della polizza preceduto dalla sigla PAQU;</li> <li>▪ indirizzo del luogo in cui è ubicato il rischio;</li> <li>▪ il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa può richiamarlo nel corso dell'assistenza.</li> </ul> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non prevista.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> la gestione delle prestazioni di cui alla garanzia "Assistenza" è affidata a Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.</p> <p><b>Prescrizione:</b> i diritti derivanti dalla Assicurazione della responsabilità civile si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Parimenti, con riferimento alla garanzia Assistenza, ogni diritto nei confronti della Struttura Organizzativa si prescrive in due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente/Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	La Compagnia provvede tempestivamente al pagamento del risarcimento dopo aver stabilito l'ammontare di quest'ultimo.



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.</p> <p>Il pagamento del premio è consentito con periodicità annuale (unica soluzione).</p>
<b>Rimborso</b>	<p>In caso di recesso per sinistro, se richiesto dal Contraente, questo ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Compagnia, se invece il recesso è esercitato dalla Compagnia ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente. La Compagnia rimborsa al Contraente, entro quindici giorni dalla cessazione dell'Assicurazione, la parte di premio, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione del contratto ed il termine del periodo di rischio non corso.</p>



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>Il contratto ha durata annuale con tacito rinnovo.</p> <p>In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, quest'ultimo è prorogato per un anno e così successivamente.</p>
<b>Sospensione</b>	Non prevista.



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Il contratto non prevede il diritto di ripensamento dopo la stipula.
<b>Risoluzione</b>	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto rappresentato nel DIP Danni.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da chiunque voglia tutelarsi da eventuali danni che l'Assicurato e i suoi famigliari conviventi possono causare a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata.



## Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 22,94%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri – devono essere presentati per iscritto alla Società presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti:</p> <p>Helvetia Italia S.p.A. - Ufficio Reclami –Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 – Email: <a href="mailto:reclami@helvetiaitalia.it">reclami@helvetiaitalia.it</a>.</p> <p>Competono alla Società anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori.</p> <p>La Società invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino ad un massimo di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi dipendenti o collaboratori).</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione (obbligatoria):</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<b>Negoziazione assistita (facoltativa):</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.</li><li>• Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm</a>, chiedendo l'attivazione della Procedura.</li></ul> <p>Tramite il sito della Società (<a href="http://www.helvetiaitalia.it">www.helvetiaitalia.it</a>) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

# **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. Gruppo Helvetia**

**Polizza di assicurazione per la Famiglia**  
(Assistenza - Responsabilità civile verso terzi)

## **QUADRIFOGLIO FAMIGLIA**

### **Condizioni di Assicurazione**

Mod. QF004 - aggiornato al 01.07.2017

## Sommario

<b>GLOSSARIO</b> .....	1
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b> .....	2
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio .....	2
Art. 2 - Altre assicurazioni.....	2
Art. 3 - Effetto dell'assicurazione - Pagamento del premio .....	2
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione .....	2
Art. 5 - Aggravamento del rischio .....	2
Art. 6 - Diminuzione del rischio .....	2
Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro .....	2
Art. 8 - Recesso in caso di sinistro .....	2
Art. 9 - Proroga dell'assicurazione.....	2
Art. 10 - Oneri fiscali .....	2
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge .....	2
Art. 12 - Estensione territoriale .....	2
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE</b> .....	3
Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione .....	3
Art. 14 - Esclusioni .....	4
Art. 15 - Determinazione del danno .....	4
Art. 16 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali .....	4
Art. 17 - Secondo rischio eventuale.....	4
<b>CONDIZIONI AGGIUNTIVE</b> .....	5
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA</b> .....	6

## **GLOSSARIO**

Termini assicurativi utilizzati nel presente fascicolo informativo.

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione, che prevede il fascicolo informativo, composto da nota informativa e condizioni di assicurazione;

**Collaboratori familiari:** addetti ai servizi domestici - anche saltuari od occasionali - compresi giardinieri, baby sitter e persone alla pari;

**Contraente:** il soggetto che stipula il contratto di assicurazione;

**Fabbricato:** tutte le opere murarie e di finitura, fissi ed infissi, opere di fondazione o interrato, tappezzerie, tinteggiature e simili, nonché affreschi e statue di pertinenza del fabbricato, non aventi valore artistico; recinzioni, dipendenze, giardini e quant'altro esistente negli spazi adiacenti, anche attrezzati, di pertinenza del fabbricato; impianti fissi, idrici, igienici, sanitari, termici, telefonici, elettrici esimili nonché ascensori e/o montacarichi, in quanto considerati immobili per natura e destinazione; le opere precitate, anche se facenti parte di un condominio, per le rispettive quote di pertinenza;

**Incendio:** combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Helvetia Italia Assistance:** è il servizio di pronta assistenza, organizzato dalla Società in collaborazione con Europ Assistance Italia S.p.A.;

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;

**Risarcimento:** la somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale l'assicurazione è prestata;

**Società:** Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

### **Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle unità di misura definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche:**

**Anno (annuo - annuale):** periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile);

**Bimestre (bimestrale):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

**Età assicurativa:** età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno;

**Mese (mensile):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

**Poliennale (durata):** periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo);

**Quadrimestre (quadrimestrale):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

**Quinquennio (quinquennale):** periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo);

**Semestre (semestrale):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

**Settimana (settimanale):** periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni;

**Trimestre (trimestrale):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare comunicazione per iscritto a ciascuna Impresa assicuratrice delle altre polizze stipulate. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutte le Imprese assicuratrici e può richiedere a ciascuna di esse l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

### **Art. 3 - Effetto dell'assicurazione - Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

**Il premio è determinato per periodi di assicurazione di 365giorni/366 (se anno bisestile) ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.**

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

### **Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 5 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione** (art.1898 Codice Civile).

### **Art. 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art.1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 Codice Civile);
- darne avviso scritto all'Agenzia cui è assegnata la polizza o alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto la possibilità (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

### **Art. 8 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso richiesto dal Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Società.

Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente. La Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

### **Art. 9 - Proroga dell'assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, quest'ultimo è prorogato per 365giorni/366(se anno bisestile) e così successivamente salvo quanto disposto dall'art. 8 "Recesso in caso di sinistro". In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di quindici giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

### **Art. 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 11 - Rinvio alle norme di legge**

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 12 - Estensione territoriale**

Ferme eventuali limitazioni previste nelle singole sezioni, l'assicurazione vale per il mondo intero.



## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**

### **Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e familiari conviventi (compresa la responsabilità civile di ogni altra persona stabilmente convivente e residente con l'Assicurato, risultante sullo stato di famiglia e del coniuge o convivente more-uxorio anche se non risultanti dallo stato di famiglia) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata, **esclusi i rischi inerenti ad attività professionali, commerciali o artigianali.**

L'assicurazione vale anche:

- per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- in caso di separazione/divorzio, per i danni causati a terzi dai figli dell'Assicurato affidati all'altro coniuge;
- per i danni causati a terzi dai minori in affidamento familiare all'Assicurato per il periodo dell'affidamento stesso.

L'assicurazione comprende inoltre i danni causati:

- 1) da proprietà e/o conduzione della dimora abituale e di quelle saltuarie dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi (coniuge e figli anche maggiorenni), per i danni causati da:
  - locali, impianti fissi, recinzioni in genere, dipendenze, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine, giardini, cancelli anche automatici, di pertinenza del fabbricato;
  - spargimento o infiltrazione di acqua anche piovana nonché di neve o grandine in fase di scioglimento, conseguenti a rotture accidentali di opere o di impianti, **con esclusione dei danni dovuti a umidità, stillicidio e insalubrità dei locali e da logoramento per vetustà.**

Qualora l'assicurazione sia riferita a porzione di fabbricato questa comprende anche la quota delle parti di fabbricato costituente proprietà comune;

- 2) da lavori - affidati a terzi - di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento o sopraelevazione o demolizione dei locali di abitazione destinati a dimora abituale e limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori suddetti **purché effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge esistenti. Tale garanzia si intende prestata con il massimo di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;**
- 3) da proprietà ed uso di apparecchi domestici in genere;
- 4) da caduta di antenne televisive e/o ricetrasmittenti;
- 5) da scoppio di apparecchi televisivi;
- 6) da intossicazione ed avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande;
- 7) da uso di giocattoli anche a motore compreso modellismo ed aeromodellismo (**esclusi i danni ai modelli ed aeromodelli di terzi**); per Aeromodelli si intendono i mezzi impiegati esclusivamente per scopi ricreazionali/sportivi e che non sono considerati aeromobili ai fini del loro assoggettamento alle previsioni del Codice della Navigazione. **Resta inteso che non sono assicurati i danni causati da utilizzo di "Droni", vale a dire i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) o mezzi analoghi anche se non catalogati da ENAC.**
- 8) da guida e/o messa in movimento di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e natanti - da parte dei figli minori - in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed uso e ad insaputa dei genitori, **con esclusione dei danni subiti dai mezzi di trasporto guidati. La validità della presente estensione è subordinata all'operatività, al momento del sinistro, dell'assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o navigazione dei natanti ed è prestata per la sola azione di rivalsa eventualmente esperita dall'assicuratore della responsabilità civile auto in conformità al Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n.209 (Codice delle Assicurazioni Private) e successive modifiche e integrazioni;**
- 9) da comportamenti colposi dell'Assicurato e dei familiari conviventi quando siano trasportati su autoveicoli, esclusi i danni a detti autoveicoli;
- 10) da proprietà ed uso di biciclette, di imbarcazioni a remi o a vela fino ad una lunghezza di 10 metri e non dotate di motore ausiliario, di windsurf, di cavalli da sella (**esclusi noleggio, locazione e partecipazione a gare**);
- 11) proprietà di animali domestici (**esclusi i cani potenzialmente pericolosi di cui all'art. 5, punti 1 e 3, lett. c) dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 14 Gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni e dei quali l'Assicurato abbia la proprietà, il possesso, la detenzione**) e animali da cortile anche in consegna temporanea presso terzi, per conto dell'Assicurato, **purché detti terzi non svolgano per professione tale attività;**
- 12) da proprietà di cani potenzialmente pericolosi di cui all'art. 5, punti 1 e 3, lett. c) dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, anche in consegna temporanea presso terzi, per conto dell'Assicurato, **purché detti terzi non svolgano per professione tale attività.** La Società risponde integralmente del danno cagionato a terzi anche nel caso in cui siano venuti meno i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per la proprietà, il possesso o la detenzione del cane. In tal caso, alla Società è riconosciuto il diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato nella percentuale del 20% dell'importo del sinistro indennizzato a termini di polizza;
- 13) dai figli minori dell'Assicurato, quando sono affidati temporaneamente a persone con lui non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;
- 14) da proprietà ed uso da parte dell'Assicurato di armi da fuoco, nonché all'uso di esse a scopo di difesa, (**escluso il loro impiego per l'esercizio della caccia**), proprietà uso e detenzione di fucili subacquei;
- 15) da pratica di sport a titolo ricreativo e del campeggio;
- 16) agli addetti ai servizi domestici, compresi baby sitters e/o collaboratori alla "pari", anche se trattasi di prestazioni occasionali,

per gli infortuni da essi subiti in conseguenza di comportamento colposo giudizialmente accertato. Tale garanzia è prestata con il massimo di € 100.000,00 per singola persona infortunata;

- 17) da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, con un massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, ferma l'esclusione dei danni alle cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- 18) da inquinamento accidentale, in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanza di qualsiasi natura emesse o in ogni modo fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture. La garanzia è prestata nel limite del massimale ed in ogni caso con un massimo risarcimento di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo anche nel caso in cui vi siano più richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi ma originate da una stessa causa di inquinamento. La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della polizza ed è subordinata al rispetto, da parte dello stesso, di norme, leggi e regolamenti vigenti in materia. Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 500,00.

#### Art. 14 - Esclusioni

##### I - Non sono considerati terzi:

- 1) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione;
- 2) il coniuge, i genitori, i figli delle persone di cui al punto 1 anche se con esse non conviventi;
- 3) qualsiasi altro parente o affine delle persone di cui al punto 1 con esse convivente;
- 4) gli addetti ai servizi domestici e le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio (salvo quanto previsto al punto 16 dell'art. 13 "Oggetto dell'Assicurazione").

##### II - L'assicurazione non comprende i danni:

- a) cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale o connessa con affari, locazioni o noleggi;
- b) alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- c) da furto;
- d) provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- e) derivanti da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) derivanti dalla proprietà o dall'uso, anche da parte dei domestici, di veicoli e di natanti (salvo quelli descritti al punto 10 dell'art. 13 "Oggetto dell'Assicurazione") e di aerei in genere;
- g) da umidità, stillo, insalubrità dei locali;
- h) da caduta di neve o ghiaccio dai tetti, per colpa dell'Assicurato;
- i) causati a terzi da addetti ai servizi domestici;
- j) da atti dolosi (salvo quanto previsto all'art. 13 "Oggetto dell'Assicurazione" relativamente ai fatti dolosi di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere);
- k) derivanti dall'esercizio della caccia;
- l) causati a terzi durante combattimenti illegali tra animali;
- m) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- n) derivanti dalla pratica di sports aerei, parapendio, paracadutismo, deltaplano e simili;
- o) direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;
- p) direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici.

#### Art. 15 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina in conformità alle norme di legge ed alle usuali tecniche di valutazione.

#### Art. 16 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale, che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

#### Art. 17 - Secondo rischio eventuale

In presenza di altro contratto stipulato in precedenza dall'Assicurato e/o da altri soggetti, che assicura tutti o parte dei rischi coperti dalla presente polizza, quest'ultima - sempre nei limiti convenuti - si intende operante per l'eventuale parte di danno non risarcito dalla copertura precedentemente stipulata.

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(operanti se espressamente convenute, mediante crocettatura, nel frontespizio di polizza)

---

### 1. Caduta di neve e/o ghiaccio

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 14 lettera h) "Esclusioni", l'assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi, per colpa dell'Assicurato, da caduta di neve e/o ghiaccio dai tetti, **purché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle competenti autorità. Tale garanzia è prestata con il massimo di € 150.000,00 per sinistro.**

### 2. Servizi domestici

A deroga di quanto previsto dall'art. 14 lettera i) "Esclusioni", l'assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi da addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

### 3. Esercizio della caccia

A deroga di quanto previsto dall'art. 14 lettera k) "Esclusioni", l'assicurazione è estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità delle disposizioni di legge.

**L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato.**

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA**

(sezione operante solo in abbinamento alla sezione Responsabilità civile e se espressamente convenuta, mediante crocettatura, nel frontespizio di polizza)

Per usufruire delle prestazioni previste, l'Assicurato o chi per esso dovrà rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., in funzione 24 ore su 24, nei seguenti modi:

telefonando dall'Italia al numero verde 800 361370

telefonando dall'estero al numero telefonico 02 58286892

Oppure inviando un telegramma o una lettera raccomandata a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 - Milano o un fax al numero 02 58477201

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- il proprio nome, cognome e domicilio;
- il numero della polizza preceduto dalla sigla PAQU;
- indirizzo del luogo in cui è ubicato il rischio;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa può richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese sostenute.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

### **HELVETIA ITALIA ASSISTANCE**

Ciascuna prestazione, ad eccezione di quella prevista al punto 5 "Invio di un artigiano per interventi ordinari", non è fornita più di tre volte per anno di validità della polizza.

#### **1. Invio di un idraulico per interventi d'emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro**.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

1. Impianto idraulico
  - a. allagamento, nei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico del fabbricato;
  - b. mancanza d'acqua, nei locali assicurati, provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico del fabbricato;
  - c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, presenti nei locali assicurati, provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del fabbricato.

#### **Esclusioni:**

- sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili;
  - sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
  - interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne del fabbricato;
  - tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili e dei servizi igienico-sanitari.
2. Impianto di riscaldamento
    - a. mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali assicurati;
    - b. allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento.

**Sono esclusi i sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.**

#### **2. Interventi di emergenza per danni da acqua**

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimale di € 500,00 per sinistro**.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti ed otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato ed a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

### 3. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora, presso i locali assicurati, sia necessario un elettricista per un intervento di emergenza a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali stessi per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro**.

**Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Sono esclusi gli interventi dovuti a:**

- **corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti ai cavi di alimentazione dei locali dell'esercizio a monte del contatore.**

### 4. Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora, presso i locali assicurati, sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro**.

**Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali assicurati;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali assicurati.

### 5. Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora, presso i locali assicurati, sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura Organizzativa provvede all'invio dello stesso.

**Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).**

### 6. Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito i locali assicurati, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dei locali assicurati.

La Società terrà a proprio carico le spese **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro**.

**Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'amministratore avesse già contattato un proprio Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura Organizzativa.**

### 7. Rientro anticipato

**(prestazione fornita quando l'Assicurato si trovi a più di 50 Km dal comune di residenza)**

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, subiti dai locali assicurati, debba immediatamente rientrare, **la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto aereo (classe economica), ferroviario (prima classe) oppure un veicolo a noleggio di categoria C, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 520,00 per sinistro**. Nei casi in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto (aereo o ferroviario) per recuperare successivamente il veicolo stesso.

**La prestazione non opera se l'Assicurato non fornisce alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sul sinistro che ha dato luogo alla richiesta di rientro anticipato.**

### 8. Spese di albergo

Qualora i locali assicurati siano inagibili, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai punti 1, 3 e 4 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione di un albergo, tenendo la Società a proprio carico le relative spese di pernottamento e di prima colazione, **fino ad un massimo per sinistro di € 520,00** qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro stesso.

### 9. Trasloco

**(Prestazione operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)**

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che rendano inabitabili i locali assicurati per un periodo non inferiore a trenta giorni dalla data del sinistro stesso, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino al nuovo fabbricato o deposito in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.

**Resta a carico dell'Assicurato il costo relativo all'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.**

**L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla data del sinistro.**

Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabili i locali assicurati, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare parte o la totalità degli oggetti che ivi si trovano presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nei locali assicurati, inabitabili.

### 10. Pronto Travel

**(Applicazione sconti - in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)**

Qualora l'Assicurato desideri effettuare una prenotazione, acquistare o disporre di una consulenza per ciò che riguarda:

- viaggi d'affari;
- viaggi aziendali di incentivazione;



- organizzazione per fiere e congressi, meeting ed eventi;
- pacchetti vacanze, viaggi e crociere creati in modo personalizzato;
- pacchetti vacanza, viaggi e crociere offerte dai maggiori Tour Operator;
- noleggio auto ed altri veicoli eventualmente disponibili;
- soggiorni in hotel in Italia e all'estero;
- biglietteria aerea nazionale ed internazionale;

la Struttura Organizzativa provvederà a mettere in contatto l'Assicurato e l'Agenzia di Viaggio.

Quest'ultima, oltre a fornire una risposta immediata per le prenotazioni dei voli di linea ed una risposta entro la stessa giornata della richiesta per la disponibilità di pacchetti viaggio o voli charter, metterà a disposizione dell'Assicurato:

- stralci di prospetti illustrativi relativi ai prodotti e servizi proposti (fax, posta);
- informazioni sulla disponibilità di pacchetti vacanze e voli charter.

Sui pacchetti viaggi vacanza offerti dai Tour Operator, attraverso il loro catalogo, verrà applicato uno sconto a partire dal 2,5%, salvo offerte particolari per le quali vi potranno essere sconti maggiori.

Sui pacchetti viaggi vacanza predisposti in modo personalizzato per l'Assicurato, verrà applicato uno sconto a partire dal 5%, salvo offerte particolari per le quali vi potranno essere sconti maggiori.

Sugli acquisti di biglietteria aerea internazionale verrà applicato uno sconto a partire dall'1,5%. Non vengono applicati sconti sulla biglietteria aerea nazionale.

**Tutti i costi relativi all'acquisto di biglietti aerei o dei soggiorni alberghieri sono a carico dell'Assicurato che li regolerà direttamente con l'Agenzia di Viaggio con la quale è stato messo in contatto. Ogni e qualsiasi impegno è così instaurato direttamente tra l'Assicurato e detta Agenzia.** La consegna dei voucher, biglietti di viaggio e di tutta la documentazione necessaria avverrà via corriere su tutto il territorio nazionale, entro le 24 ore dall'autorizzazione al pagamento (48 ore per le isole) senza costi aggiuntivi e verrà gestita dall'Agenzia di Viaggio.

#### **11. Informazioni fiscali immobiliari**

**(In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)**

Telefonando alla Struttura Organizzativa, l'Assicurato potrà ricevere informazioni fiscali relative a:

- Imposte dirette quali:
  - IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il Quadro B (beni immobili) del Modello Unico.
  - ICI: le informazioni riguardanti tutte le categorie di imposte relative agli immobili.
- Imposte indirette quali:
  - IVA: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di beni immobili.
  - INVIM: le informazioni riguardanti l'imposta sull'incremento del valore, immobiliare.
- Informazioni fiscali riguardanti le imposte di successione e donazione di beni immobili e le imposte di registro.

#### **12. Informazioni legali**

**(In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)**

Telefonando alla Struttura Organizzativa, l'Assicurato potrà ricevere informazioni legali relative a:

- **Famiglia:** adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/ maternità, separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento, tutela;
- **Casa:** compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, equo canone, lavoro domestico.

**La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato ad un proprio legale.**

#### **13. Consulenza veterinaria per animali domestici**

Qualora l'Assicurato, nell'impossibilità di contattare il proprio veterinario, necessiti di informazioni e consulenze relative a:

- consigli di primo intervento per ingestione o contatto con sostanze tossiche;
- consigli di primo soccorso per malattie traumatiche, respiratorie, gastroenteriche;
- gestione delle patologie legate alla riproduzione (primi calori, monte non desiderate, metodiche di inseminazione, metodiche di sterilizzazione);
- consigli di primo soccorso durante il parto;
- consigli per malattie dei cuccioli (cane e gatto),

tramite collegamento telefonico diretto effettuato tra il Veterinario della Struttura Organizzativa e l'Assicurato, potrà ricevere le informazioni e consulenze richieste.

#### **14. Informazioni sui centri di Pronto Soccorso Veterinario**

**(In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)**

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni riguardanti i centri di Pronto Soccorso Veterinario, telefonando alla Struttura Organizzativa potrà conoscere l'ubicazione dei Centri più vicini al luogo in cui si trova.

#### **15. Informazioni sugli operatori di settore**

**(In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)**

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relativamente all'ubicazione di:

- Centri medici veterinari;
- Negozi di/per animali;
- Pensioni;
- Allevamenti;
- Centri di addestramento;

telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere le informazioni richieste.

#### **16. Informazioni legali relative agli animali domestici**

**(In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)**

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relative a:

- danni subiti dagli animali (maltrattamenti, furto);
- convivenza con gli animali (rapporti condominiali e derivanti dal contratto di locazione);
- danni cagionati dagli animali a terzi;

telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere le informazioni richieste.

**La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato ad un proprio legale.**

#### **17. Informazioni per viaggiare in compagnia dell'animale domestico**

**(In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)**

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relative a:

- possibilità di viaggiare in compagnia dell'animale domestico;
- malattie presenti nelle zone dove si è diretti in compagnia dell'animale;
- obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l'espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia; la Struttura Organizzativa provvederà a verificare la disponibilità ad accogliere l'animale domestico presso le strutture alberghiere nella località dove l'Assicurato intende soggiornare, le Compagnie aeree, le Compagnie di navigazione ecc., ed a fornire all'Assicurato le informazioni richieste.

### **ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI AL SERVIZIO ASSISTENZA**

1. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
  - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
  - c) dolo dell'Assicurato;
  - d) abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
2. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
3. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita o forza maggiore.
4. Ogni diritto nei confronti della Struttura Organizzativa si prescrive in 730giorni/731(se compreso un anno bisestile) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 Cod. Civ..
5. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
6. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
7. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

**Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.**  
**una Società del Gruppo Helvetia**

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano Tel. 02 5351 1 (20 linee)

Fax 02 5351.829

[www.helvetiaitalia.it](http://www.helvetiaitalia.it)

e-mail pec: [helvetiaitalia@pec.helvetia.it](mailto:helvetiaitalia@pec.helvetia.it)

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F.02446390581

R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154

Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986

(G.U. n. 148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni

Società con Unico Socio

Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

**Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062**

**Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031**